



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario (relatore)
Francesco Liguori	I Referendario
Adriana Caroselli	I Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

Nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Venegono Inferiore (VA)

sui rendiconti degli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l’art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il Regolamento n. 14 del 2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successivamente modificato dal Consiglio di Presidenza (cfr. deliberazione del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 in G.U. n. 153 del 02.07.2008);

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005, concernenti i rendiconti degli esercizi 2020-2024;

ESAMINATI i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2020-2024, redatti dall’Organo di revisione del Comune di Venegono Inferiore (VA) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

VISTA la richiesta istruttoria del 31 marzo 2026 (prot. C.d.c. n. 3207), relativa ai rendiconti per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2024;

VISTA la nota di riscontro dell’Amministrazione comunale in data 16 aprile 2026 (prot. C.d.c. n. 3849);

VISTA la richiesta di deferimento in camera di consiglio del magistrato istruttore del 15 maggio 2026 (prot. C.d.c. n. 6440);

VISTO il provvedimento n. 196/2026 con cui il Presidente ha convocato la Sezione in data odierna per adottare specifica pronuncia *ex art. 1*, commi 166 ss. della legge n. 266/2005;

Udito il relatore, Rita Gasparo.

PREMESSO IN FATTO

Nell’ambito dei controlli di cui all’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dell’art. 148-*bis* TUEL, sono state esaminate le relazioni dell’Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari dal 2020 al 2024 del Comune di Venegono Inferiore (VA). Di seguito si riportano i risultati di amministrazione conseguiti negli esercizi esaminati:

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Fondo cassa al 1° gennaio	477.888,20	1.525.020,90	1.542.252,00	639.169,57	943.830,46
Riscossioni	6.263.556,43	6.417.360,93	5.746.003,44	5.787.189,32	6.758.057,30
Pagamenti	5.216.423,73	6.400.129,83	6.649.085,87	5.482.528,43	6.159.760,11
Saldo di cassa al 31.12	1.525.020,90	1.542.252,00	639.169,57	943.830,46	1.542.127,65
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31.12	1.525.020,90	1.542.252,00	639.169,57	943.830,46	1.542.127,65
Residui attivi	2.551.361,83	2.049.295,90	1.879.474,72	2.083.041,27	1.593.908,35
di cui da accertamenti di tributi effettuati su stima del dip. delle finanze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	2.097.772,99	1.200.144,10	951.378,93	1.382.067,59	1.145.123,07
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	93.786,65	126.153,71	112.178,78	120.553,93	97.167,60
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	650.028,92	904.147,86	395.852,79	343.013,17	145.902,14
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di amministrazione al 31.12	1.234.794,17	1.361.102,23	1.059.233,79	1.181.237,04	1.747.843,19

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre

Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	356.200,19	414.606,03	376.278,60	296.583,53	205.688,14
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	76.814,00	135.514,00	68.655,00	170.824,00	2.940,00
Altri accantonamenti	23.618,00	35.069,00	32.279,00	46.842,55	42.060,00
Totale parte accantonata	462.632,19	585.189,03	477.212,60	514.250,08	250.688,14
Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	165.970,75	207.767,12	128.247,68	116.764,73	178.301,24
Vincoli derivanti da trasferimenti	40.108,14	39.209,15	64.939,28	45.126,01	47.924,57
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00	988,48	988,48
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	129.521,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	335.600,40	246.976,27	193.186,96	162.879,22	227.214,29
Parte destinata agli investimenti					
Totale parte destinata agli investimenti	36.269,72	14.995,06	27.268,88	86.114,90	283.791,17
Totale parte disponibile	400.291,86	513.941,87	361.565,35	417.992,84	986.149,59

Fonte: Prospetto Contabile "All. a) Risultato di amministrazione" in BDAP. Anni 2020-2024. Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Il quadro suesposto ha reso necessari approfondimenti istruttori ulteriori rispetto alle verifiche d'ufficio svolte sulle annualità ricomprese nella finestra temporale sopra indicata, con un *focus* di indagine sulle risultanze contabili dell'ultimo rendiconto della gestione approvato (esercizio finanziario 2024). Precisamente, con nota del 31 marzo 2026, il magistrato istruttore ha ritenuto opportuno richiedere al Comune specifici chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della sua gestione economico finanziaria che, in particolare, hanno riguardato: il fondo di garanzia debiti commerciali, l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità con particolare riferimento ai residui del titolo III tipologia 500, le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nell'esercizio 2024, il fondo contenzioso.

Il Comune ha tempestivamente ottemperato a quanto richiesto con missiva inoltrata tramite l'applicativo ConTe in data 16 aprile 2026.

Il magistrato istruttore, ritenuta esaurita l'istruttoria con l'esame della risposta pervenuta, allegati acclusi, e di tutta la documentazione in atti ai fini della ricostruzione dell'andamento finanziario dell'Ente, ha ravvisato la necessità di una valutazione in sede collegiale in ordine all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità con particolare riferimento ai residui del titolo III tipologia 500.

Devono ritenersi conseguentemente conclusi i restanti punti di indagine esaminati nel corso dell'istruttoria, ciò non implicando, tuttavia, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Con nota del 15 maggio 2026, tenuto conto che il contraddittorio con l'Amministrazione si è svolto in via cartolare, è stato quindi richiesto al Presidente della Sezione il deferimento della questione sopra individuata all'esame del Collegio, che si è riunito nell'odierna camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e*

sul rendiconto dell'esercizio medesimo". Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida definite dalla Corte dei conti.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo della magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli enti locali che, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, risulta ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis, intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*". Detta norma prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica degli equilibri di bilancio, dell'osservanza del vincolo in materia di indebitamento (art. 119, comma 6 Cost.) e della relativa sostenibilità, nonché di eventuali irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari.

Oggetto del giudizio, dunque, è il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr., *ex multis*, Corte costituzionale, sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, qualora le Sezioni regionali rilevino gravi irregolarità, adottano, ai sensi del ridetto art. 148-bis, pronunce di accertamento che pongono l'obbligo per l'ente di adottare idonei provvedimenti diretti a ricondurre la gestione nell'alveo della legittimità/regolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In assenza di siffatti interventi correttivi e ove, nonostante la loro assunzione, venga verificato il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione regionale di controllo può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la c.d. procedura di dissesto guidato. Trattasi di un effetto inibitorio sulla capacità di spesa giudicato compatibile con i margini di autonomia politica, amministrativa e finanziaria

costituzionalmente riservati agli enti locali, in quanto imprescindibile strumento, di natura cautelare, che rinviene la sua legittimazione costituzionale nel superiore interesse alla legalità costituzionale – finanziaria (artt. 81, 119 e 120 Cost.), volto alla tutela dell'unità economica della Repubblica (art. 5 Cost.) e alla salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero settore pubblico (artt. 97 e 119 Cost. e artt. 3, 9 e ss. della legge n. 243/2012), (cfr., tra le altre, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 16/2024/PRSP).

La preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa sprovvisti di adeguata copertura finanziaria giunge, infatti, all'esito di un controllo di natura magistratuale, esercitato da un organo terzo, neutrale, indipendente ed imparziale (quale, appunto, la Corte dei conti), posto al servizio non dello Stato-apparato, ma dello Stato collettività (cfr., *ex plurimis*, sentenze Corte cost. 5 aprile 2013, n. 60; 6 marzo 2014, nn. 39 e 40; 23 novembre 2016, n. 279; 14 febbraio 2019, n. 18; 19 maggio 2020, n. 115).

Di contro, ove le irregolarità riscontrate non siano tali da rendere necessario il ricorso allo strumento cautelare de quo, il controllo in parola appare ad ogni modo funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da profili di irregolarità o da difficoltà gestionali, per la messa in atto, come accennato, di interventi idonei ad addivenire al loro superamento, a presidio della stessa sana gestione, così prevenendo la compromissione prospettica degli equilibri di bilancio.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle Autonomie di questa Corte, la verifica dei rendiconti è stata svolta in termini comparativi su una pluralità di esercizi contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi ricorrenti e potenzialmente in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

L'esame della situazione finanziaria del Comune di Venegono Inferiore (VA) nell'arco temporale 2020-2024 ha evidenziato irregolarità sulla sana gestione finanziaria rispetto per cui si formulano le seguenti considerazioni, stante, ad ogni buon conto, la generale premessa che l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non riscontrati o non emersi dalle

informazioni e dai dati acquisiti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva del Collegio. Lo stesso si riserva, pertanto, altri, eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi, collegati fra loro “in modo ordinato e concatenato” alla luce del principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici. Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *“il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell’equilibrio pluriennale del bilancio di cui all’art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie”* (in tal senso, sentenza della Corte costituzionale 5 marzo 2018, n. 49, e deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nn. 12/2019/INPR e 09/2020/INPR).

II.1 Fondo crediti dubbia esigibilità

Tra i punti approfonditi nel corso dell’istruttoria, l’attenzione si è focalizzata sul FCDE, istituto giuridico portante della nuova contabilità armonizzata, avente la funzione di neutralizzare l’ammontare dei crediti, iscritti al valore nominale, tenendo conto del reale grado di essere incassati, così assicurando una copertura credibile e sufficientemente sicura alle uscite dell’ente.

In riferimento all’accantonamento al FCDE per l’esercizio 2024, determinato nell’importo di 205.688,14 euro rispetto al dato complessivo di residui attivi conservati ai titoli I e III per 1.250.166,13 euro (di cui 339.153,81 euro provenienti dalla gestione residua), il chiarimento richiesto in fase istruttoria si è appuntato sulla quantificazione del fondo. Segnatamente, il *proprium* del rilievo ha riguardato l’importo a garanzia dei crediti di cui al titolo III dell’entrata, tipologia 500 (rimborsi ed altre entrate correnti), come risultante da prospetto contabile “All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità” in BDAP; questo, tanto più considerato che nel questionario sul rendiconto 2024 l’Organo di revisione ha dichiarato che l’Ente non ha provveduto a dare adeguata illustrazione, nella nota integrativa al bilancio di previsione, dei residui attivi esclusi dal calcolo dell’FCDE (Questionario consuntivo 2024 Sez. II ag. 9).

Nella sottostante tabella è illustrata l’evoluzione, negli esercizi della serie storica in esame, dei residui afferenti al titolo III tipologia 500 e la loro copertura con il FCDE.

Titolo 3, tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti					
Esercizio	Residui attivi formati nell'esercizio	Residui attivi degli esercizi precedenti	Totale residui attivi	Fondo crediti di dubbia esigibilità	% di accantonamento
2020	408.442,33	246.738,81	655.181,14	62.922,00	9,60
2021	191.042,39	314.567,92	505.610,31	153.286,06	30,32
2022	247.937,45	217.407,14	465.344,59	133.130,34	28,61
2023	250.024,49	73.356,09	323.380,58	50.735,19	15,69
2024	213.844,39	147.562,75	361.407,14	23.373,72	6,47

Fonte: Bdap- DCA – Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Dall'analisi dei dati si osserva che le percentuali di svalutazione dei crediti esaminati presentano valori contenuti e in progressiva diminuzione dal 2021 al 2024, esercizio, quest'ultimo, con valori relativi di accantonamento, tra l'altro, inferiori anche al dato 2019. Tale riduzione, trattandosi di valori percentuali, non può essere del tutto giustificata dal calo dei residui conservati, di cui in ogni modo si dà atto, considerato che, in ogni caso, nel 2024 si è poi registrata un'inversione di tendenza del loro andamento proprio con riferimento alla gestione residua.

L'Ente, nella nota di riscontro del 16 aprile 2026, in merito al calcolo del FCDE ha dichiarato di aver utilizzato il metodo della media semplice ed ha fornito il prospetto di dettaglio della quantificazione del fondo, indicando le poste che sono state escluse dal computo. In particolare, sono state contemplate le risorse iscritte al titolo III dell'entrata non ricomprese nella base di calcolo, in quanto considerate entrate certe e non di dubbia e difficile riscossione, ed è stato fornito un prospetto contenente i relativi dati contabili, di seguito riportato in stralcio.

Risorsa	Oggetto	Anno di formazione	Residuo al 1° gennaio 2024/ Accertamento 2024	Residuo al 31 dicembre 2024	Debitore
425/1	Rimborso da Società Alfa srl quote ammortamento mutui	2023	104.706,69	104.706,69	ALFA srl
		2024	102.211,00	102.452,28	ALFA srl
424/1	Rimborso da Società Alfa srl incassi depurazione	2020	50.733,23	34.710,02	ALFA srl
427/1	Rimborso da Società Alfa per utenze e canoni	2024	606,00	606,00	ALFA srl
460/1	Compartecipazione distribuzione gas metano	2024	88.000,00	88.000,00	2I Rete gas spa

Fonte: Nota di risposta del 16 aprile 2026 – Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Tra gli elementi informativi addotti a giustificazione dell'esclusione, l'attenzione cade sulla società partecipata Alfa S.r.l., in riferimento alla cui posizione di debito l'Ente ha riferito che: *"Rimborso da società Alfa srl quote ammortamento mutui: Alfa srl, con sede legale in Gallarate (VA), è la società pubblica partecipata che gestisce il servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale di Varese. La spesa sostenuta dal Comune per l'ammortamento dei mutui accesi nelle diverse annualità per opere legate al servizio idrico integrato, devono essere rimborsati da Alfa dall'anno in cui il Comune ha aderito all'Ambito (2018)."*

"Rimborso da società Alfa srl per utenze e canoni: Alfa srl deve rimborsare al Comune le spese relative a canoni regionali e utenze radio degli impianti del servizio idrico integrato".

Dai chiarimenti acquisiti emerge una mancata nettizzazione della categoria delle risorse in argomento, conseguente alla loro estromissione dalla base di calcolo del FCDE, in violazione del dettato normativo di riferimento.

Al riguardo, si ribadisce che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al punto 3.3 prevede le tipologie di crediti da escludere dal computo del fondo in discorso in forza di una presunzione della carenza di alea in ordine alla loro riscuotibilità; al successivo esempio n. 5 specifica che l'ente locale deve *"individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione"* fornendo, per quelle escluse, *"adequata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio"*. Pertanto, come osservato dalla magistratura contabile, *"il Comune non è libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità (limitando l'accantonamento a FCDE solo ad alcune di esse), ma deve motivare la relativa scelta, facendo riferimento alla natura dell'entrata (presupposto principe), al relativo importo (potendo, in alcuni casi, non essere quantitativamente significative) e, soprattutto, all'andamento storico della percentuale di pregresse riscossioni"* (cfr., ex multis deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 80/2025/PRSE).

Più precisamente, al richiamato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, tra i crediti per i quali non è necessario l'accantonamento, vengono espressamente enumerati quelli nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione, le entrate tributarie che possono essere accertate per cassa. Tra questi non figurano i crediti provenienti delle società partecipate, che obbediscono alle regole civilistiche di bilancio e per le quali il legislatore ha mostrato sempre un approccio prudentiale e restrittivo nelle

ipotesi di una loro crisi finanziaria (cfr. il divieto di soccorso finanziario) per le ricadute negative a cascata sul bilancio degli enti locali soci e sulla tenuta degli equilibri. Un'eventuale esclusione dalla base di calcolo FCDE dei crediti insoluti vantati dal comune verso gli organismi societari partecipati deve essere supportata da una robusta motivazione nella Nota Integrativa al bilancio, tuttavia non riscontrabile nel caso di specie, e comunque presupporre, oltre a utili di esercizio delle società medesime, la presenza di residui di recente formazione. Ciò onde evitare che entrate accertate e non riscosse di vecchia formazione siano comunque destinate al finanziamento di spese esigibili, come è avvenuto in parte per il Comune di Venegono Inferiore, chiamato per l'effetto a nettizzare tempestivamente le partite creditorie verso la sunnominata società partecipata mediante un congruo accantonamento a FCDE; istituto, quest'ultimo, come detto, previsto *ex lege* al fine di evitare che spese esigibili vengano finanziate da entrate di dubbia esigibilità.

Ciò premesso, la Sezione, accertata l'inadeguatezza svalutativa del FCDE al 31.12.2024, invita l'Amministrazione comunale a provvedere alla corretta determinazione della componente accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione, in ossequio al suesposto plesso normativo di riferimento, già nella corrente gestione, con riserva di verificare il profilo attenzionato in tale sede in occasione del controllo finanziario del rendiconto dell'esercizio 2025.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - all'esito dell'esame delle relazioni dell'Organo di revisione, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sui rendiconti degli esercizi finanziari dal 2020 al 2024 del Comune di Venegono Inferiore (VA)

ACCERTA

la non conformità al dettato di legge e ai principi contabili di riferimento della quantificazione del FCDE in riferimento all'esclusione dalla base di calcolo delle entrate iscritte al Titolo III – Tipologia 500 (rimborsi ed altre entrate correnti).

INVITA l'Ente

- al corretto inserimento, nella mole dei residui attivi da accantonare a FCDE, delle poste allocate al Titolo III – Tipologia 500 dell'entrata, ad oggi estranee;

- alla conseguente congrua determinazione, nella coerente gestione, del FCDE in ossequio ai parametri di legge, come riportati in parte motiva.

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a mezzo del sistema Con.Te, al Sindaco affinché, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, ne informi l'Assemblea;
- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo dello stesso sistema Con.Te, all'Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Venegono Inferiore, con l'invito a verificare il corretto adempimento delle misure conseguenti a questa pronuncia;
- che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;
- che la presente pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione (Sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.

Il Magistrato Relatore
Rita Gasparo

Il Presidente
Susanna Loi

Depositata in Segreteria il
25 maggio 2026
Il Funzionario preposto
all'Ufficio di supporto
(Susanna De Bernardis)